



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Oggetto: Relazione sul rendiconto dell'anno 2021 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Rivarolo Canavese - Richiesta istruttoria.

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto dell'anno 2021.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro trenta giorni dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore

Dott. Diego Poggi

firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2021, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del comune di Rivarolo Canavese, si riscontra quanto segue:

1. Capacità di riscossione, gestione dei residui e fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Dall'esame dei dati contabili dei rendiconti tratti dalla BDAP risulta che la capacità di riscossione generale e in particolare delle entrate proprie (titolo 1 e 3) ha avuto la seguente evoluzione:

anno	complessiva	titolo 1 tipologia 101				titolo 3			
		complessiva	competenza	residui	residui finali	complessivi	competenza	residui	residui finali
2017	73,59%	67,37%	70,95%	56,36%	3.420.312,40	77,62%	86,68%	48,84%	453.458,92
2018	71,81%	66,38%	76,65%	44,31%	3.439.310,48	71,61%	79,31%	43,08%	531.425,14
2019	73,63%	68,24%	78,49%	45,62%	3.485.457,00	79,09%	82,60%	68,23%	454.590,36
2020	70,05%	63,87%	73,10%	43,84%	3.773.982,11	67,82%	77,33%	44,69%	485.771,02
2021	73,02%	66,14%	72,34%	51,95%	3.540.276,28	82,89%	90,82%	57,90%	284.592,58

La tabella evidenzia alcune criticità, seppure in un contesto di sostanziale costanza dell'ammontare dei residui conservati a fine anno.

Tuttavia risultano cancellazioni di importo consistente (euro 630.200,08 per imposte ed euro 58.102,64 del titolo 3, tipologia 100) rispetto ai quali la relazione questionario al rendiconto fornisce risposta positiva al quesito 5.2.1.1 lettera b), facendo intendere che la cancellazione sia stata disposta per intervenuta prescrizione dei relativi crediti.

Si invita quindi a relazionare sul punto specifico, fornendo analitica motivazione delle cancellazioni intervenute.

Per quanto riguarda la costituzione del FCDE nel risultato di amministrazione sui residui della TARI, i dati del questionario evidenziano una riscossione in conto residui nel quinquennio complessivamente di poco superiore al 32% (con punte minime nel 2018 e nel 2020 e una netta ripresa nel 2021; ciò dovrebbe comportare, in applicazione del principio contabile che prevede di accantonare il complemento a 100 di tale dato, un fondo pari ad almeno il 65% dei residui TARI conservati al 31/12/2021. Tuttavia sui 2,294 milioni di euro conservati a tale titolo, il fondo risulta pari a 1,178 milioni, pari a poco più del 51%.

Si chiede quindi all'amministrazione di motivare la scelta di accantonare un importo inferiore a quanto previsto dal punto 3.3. dell'allegato 4/2 al d. Lgs n. 118/2011.

2. Fideiussioni e limite indebitamento

L'Ente ha in essere garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati. Dall'esame della relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto per l'anno 2021 (vgs. pagina 31), emerge che l'Ente ha rilasciato garanzie per l'importo di € 1.229.738,24, la cui quota interessi è pari a € 38.599.46.

Nella "Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento" compilata a pagina 35 della Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2021 non risulta valorizzato l'ammontare complessivo di interi alla riga (C).

Nella stessa Relazione alla domanda 1.3.1 a pagina 31 viene indicato

Dai dati trasmessi alla BDAP [Macroaggr. 107: Interessi passivi] risultano impegni pari a € 120.887,55 che risultano inoltre pagati.

Dall'analisi della composizione del risultato di amministrazione non sono stati effettuati, inoltre, accantonamenti sul risultato di amministrazione del 2021.

Si invita l'Ente a comunicare se, ai sensi dell'art. 207 del TUEL, ha tenuto conto degli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con le predette fidejussioni per la determinazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 del TUEL, specificando il soggetto destinatario e le ragioni sottese al rilascio delle garanzie suindicate.

3. Verifica su prospetto risorse accantonate (allegato a/1) ed equilibri di bilancio

Dalla consultazione dei dati di rendiconto tratti dalla BDAP emerge che l'Ente, con il rendiconto dell'anno 2021, ha accantonato l'importo complessivo di € 1.589.990,87, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

I medesimi accantonamenti risultano, nei loro valori al 31 dicembre 2021, indicati anche nel nuovo allegato a.1. relativo all'*elenco delle risorse accantonate* da cui risultano i seguenti dati:

Risorse accantonate (All. a1)	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.079.690,56		582.589,30	-1.072.288,99	1.589.990,87

Fermi restando i valori indicati nell'ultima colonna, dal raffronto di tale prospetto con i dati del rendiconto - parte spesa - Missione 20 *Fondi e accantonamenti*, risulterebbero risorse stanziata nel bilancio per € 582.589,30. Come emerge dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto, è stato chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)";

Risorse accantonate (All. a1)	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.079.690,56		0,00	-489.699,69	1.589.990,87

L'analisi sopra riportata comporta l'errata formazione del prospetto di verifica degli equilibri. In particolare, non risulterebbe coerente con il rendiconto la voce finale W2) *Equilibrio di bilancio*, che a sua volta discende dalle voci riepilogative O2 relativa agli equilibri di parte corrente e Z2 relativa agli equilibri di parte capitale, in quanto non sono corrette le voci ivi comprese relative alle risorse accantonate stanziare ed alla variazione di accantonamenti.

In ogni caso si rileva comunque che l'entità degli errori non è tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri come rappresentati nella situazione rilevabile a rendiconto 2021.

	BDAP	Ricalcolato
W1) Risultato di competenza	2.182.213,89	2.182.213,89
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	615.556,30	32.967,00
Risorse vincolate nel bilancio	70.631,12	70.631,12
W2) Equilibrio di bilancio	1.496.026,47	2.078.615,77
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-1.072.288,99	-489.699,69
W3) Equilibrio complessivo	2.568.315,46	2.568.315,46

Identico rilievo era stato mosso (con nota di questo Ufficio del 7 aprile 2022) con riguardo al rendiconto 2020 e l'amministrazione aveva manifestato (con nota del 21/04/2022) esplicite intenzioni di correzione, tuttavia non concretizzatesi con la deliberazione di approvazione del rendiconto assunta dal consiglio comunale in data 28 aprile 2022.

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Ente a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a.1.) e del prospetto di verifica degli equilibri, provvedendo alla necessaria riapprovazione dei prospetti corretti e conseguente trasmissione alla BDAP.

4. Cassa vincolata

Dal Questionario risulta un valore di cassa vincolata pari a zero.

La gestione della cassa vincolata è disciplinata dagli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i), TUEL e deve avvenire nel rispetto dei principi contabili nn. 10.1 e segg., di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Sul tema si segnala anche la deliberazione delle Sezione Autonomie di questa Corte n. 31/2015, con la quale sono state approvate linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate.

Sempre nel Questionario, inoltre, la mancata valorizzazione della cassa vincolata sembrerebbe in contrasto con quanto dichiarato relativamente all'alimentazione del FPV da entrate vincolate (pag. 28). In particolare, ad esempio, risulterebbe che l'alimentazione del Fondo pluriennale vincolato in c/capitale da entrate vincolate e destinate investimenti risulterebbe pari ad € 1.405.548,66 mentre i residui attivi accertati e non ancora riscossi in conto capitale del Titolo 4 di Entrata risulterebbero pari a soli € 140.596,00.

Si riscontra, inoltre, un ammontare di residui attivi in conto capitale per € 140.596,00 inferiore rispetto a:

- FPV in conto capitale pari ad € 1.405.548,66;
- Residui di spesa in conto capitale pari ad € 426.108,18
- vincoli nel risultato di amministrazione in conto capitale pari ad €0,00

la cui differenza sembrerebbe indicare la presenza di entrate vincolate già riscosse.

In merito ai vincoli del risultato di amministrazione in conto capitale, dai dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, risulta, inoltre un "contributo per investimenti opere pubbliche

efficientamento energetico (art 1, comma 29, l 160 /19)” pari ad € 90.000,00 che, dai dati SIOPE risulta incassato nel novembre 2021.

Si richiede di relazionare in merito alla mancata valorizzazione della cassa vincolata.

5. Residui passivi

Residui finali complessivi ammontano ad € 2.212.548,79 di cui relativi al titolo 1 sono pari ad € 1.580.174,83!

Si riporta la tabella pubblicata sul parere dell’Organo di revisione a pagina 8.

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	32.672,38	16.279,58	14.201,23	22.521,89	32.686,66	1.461.813,09	1.580.174,83
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	12.865,63	19.643,79	393.598,76	426.108,18
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	15.702,39	14.124,18	19.412,05	14.005,34	14.408,39	128.613,43	206.265,78
Totale	48.374,77	30.403,76	33.613,28	49.392,86	66.738,84	1.984.025,28	2.212.548,79

Tabella 1. Anzianità residui passivi [fonte: Parere revisore pag.8]

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 228, comma 3, Tuel ed art 3, comma 4, d.lgs. 118/2011, infatti, possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Si rammenta inoltre che l'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, all'art. 6 prevede che, *'... possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento'*

Si ricorda infine che ai sensi dell'Allegato 4-1 del D.lgs. 118/2011, punto 13.10, lettera e) - la Relazione sulla gestione deve illustrare le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni (e di maggiore consistenza), nonché sulla fondatezza degli stessi,

Per quanto esposto, si invita l'Ente a trasmettere dettagliati riferimenti sulle motivazioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e, se più recenti, di maggiore consistenza, come indicato nel D.Lgs 118/2011 art. 11 c 6 lettera e).

6. Spese per il personale

L'organo di revisione, nel parere alla proposta di rendiconto (pag. 24) ha precisato che , in occasione della modifica del piano per i fabbisogni di personale 2021/22, approvata con delibera n. 180 del 12/11/2021, ha accertato che l'ente., rispetto alle nuove regole assunzionali, previste dall'articolo 33 comma 2 del DL n. 34/2019 si colloca quale "ente non virtuoso".

Si invita quindi l'amministrazione a trasmettere il piano dei fabbisogni di personale e il calcolo effettuato in conformità all'articolo 33 del D.L. n. 34/2019.